



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. <u>19</u> del registro data <u>31.12.2022</u>	Utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente Dr. Rosario La Rovere, in servizio presso il Comune di Sciacca, ex art.1, comma 557, Legge 311/2004 e contestuale attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) ex art.16, del CCNL 16.11.20227, quale Responsabile II Settore. Periodo 01.01.2023 – 31.12.2023
--	--

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **31** del mese di **Dicembre**, nella residenza municipale, il sottoscritto **Giovanni Cirillo**,

SINDACO

Verificato che:

- l'art.1, co.557 della Legge 311/2004, consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- il parere del Consiglio di Stato n.2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscono con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero settimanale;

Considerato che:

- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- ai sensi dell'art.4, co.4, del D.Lgs. 66/2003 e dell'art.22, co.2, CCNL 21 maggio 2018, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali (12 presso il Comune di Montallegro);
- con il parere della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delibera 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato ritenuto che non sia necessario, nell'ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula introdotta dall'art.1, co.557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;



Preso atto del D.L. 113/2016, in particolare l'art.9 co.1-quinquies nella parte in cui prevede che “...per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti ... non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”;

Constatato tuttavia che, lo stesso L. 113/2016, art.9, co.1-quinquies, ultimo periodo, come modificato con l'art. 3-ter, comma 1, D.L. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) prevede la deroga alle prescrizioni di cui sopra, stabilendo che “...Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”;

Preso atto che la struttura del Comune di Montallegro è attualmente articolata in tre Settori di attività facenti capo ad altrettante posizioni organizzative, il I dei quali, Area Amministrativa, aggrega in se numerose funzioni tra le quali quella del Settore Sociale;

Considerato che, il I Settore è attualmente privo di un'unità lavorativa di Categoria Giuridica D nonché di un responsabile di Posizione Organizzativa che possa regolarmente svolgere/coordinare le funzioni sociali dell'Ente, con l'evidente rischio di arrecare dei gravi danni ai cittadini/utenti nei confronti dei quali l'Ente è obbligato a fornire servizi essenziali/obbligatorî richiesti sia da normative nazionali, regionali, regolamentari ma anche da sentenze ordinanze, ordini impartite dalle autorità giudiziarie ovvero da autorità di pubblica sicurezza;

Valutato che dagli inadempimenti di cui sopra ne possano derivare responsabilità di tipo amministrativi/civili/penali/erariali esponendo l'Ente a possibili contenziosi;

Verificato che, con il personale in servizio non risulta possibile garantire la piena funzionalità dell'Ufficio e che, all'interno del Servizio Sociale non vi sono risorse umane a cui possano essere attribuite dette funzioni essendo presente soltanto una dipendente di Categoria Giuridica B ed una di Categoria Giuridica A (peraltro tutti con orario a tempo parziale), né vi sono presenti altri dipendenti idonei a dette funzioni all'intero Ente;

Rilevato infatti che, ai fini dell'espletamento delle procedure e servizi di pertinenza della predetta attività è necessaria una particolare competenza nel settore, in quanto tale materia, continuamente soggetta ad aggiornamenti normativi e procedurali, richiede specifiche competenze ed idonea qualificazione;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, è necessario ed urgente individuare un'unità esterna che possa svolgere le funzioni di cui trattasi;

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dalla deroga, il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo determinato;

Preso atto che:

- il dr. Rosario La Rovere, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D4, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Sciacca, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere, per il periodo di cui all'oggetto, l'incarico a scavalco presso il Comune di Montallegro;
- con nota 63443 del 19.12.2022, il Sindaco del Comune di Montallegro, n.q. di legale rappresentante del Comune di Montallegro, ha richiesto al Comune di Sciacca l'autorizzazione per il conferimento di incarico di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.1, co.557, Legge 311/2004;
- con prot.65221 del 28.12.2022, il Sindaco del Comune di Sciacca ha provveduto ad autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, il dr. Rosario La Rovere, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D4, in servizio presso il Comune di Sciacca, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 12 ore settimanali fino al 31.12.2023, demandando al Sindaco di Montallegro ogni altra determinazione in merito;

Ritenuto pertanto poter approvare l'utilizzo, ai sensi dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, del dr. Rosario La Rovere, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D4, presso il Comune di Sciacca, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale



d'obbligo e per un monte orario massimo di 12 ore settimanali dall'01.01.2022 al 31.12.2023, eventualmente prorogabili;

Constatato che la relativa spesa, necessaria per assicurare la continuità gestionale dell'ente, trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29.12.2022, nei seguenti capitoli:

- 102100 denominato "Segreteria generale stipendi del personale";
- 102230 denominato "IRAP su retribuzione personale segreteria generale";
- 102200 denominato "Oneri previdenziali ed assistenziali su retribuzione";

Verificato, in relazione al contenimento delle spese per il lavoro flessibile, il rispetto dei limiti previsti dall'art.9, co.28, D.L. 78/2010, nella parte in cui l'eventuale superamento dei limiti è previsto "*...per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276...*";

Visto il CCNL del personale comparto Funzioni Locali e, in particolare, l'art. 13 CCNL 21/05/2018 che stabilisce che gli enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dai curriculum;

Visto, altresì, l'art. 14 del CCNL medesimo che stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferenti per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;

Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Considerato che l'art. 15, comma 2, del suddetto contratto stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per le categorie D e che ciascun ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;

Visto il CCNL del personale comparto Funzioni Locali e, in particolare, l'art. 13 del CCNL 16.11.2022 stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ e che lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL (dal 01.04.2023);

Visto il CCNL del personale comparto Funzioni Locali e, in particolare, l'art. 16 CCNL 16/11/2022 che stabilisce che gli enti, istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità e che ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ;

Visto, altresì, l'art. 17 del CCNL medesimo che stabilisce il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità

Visto, altresì, l'art. 18 del CCNL medesimo che stabilisce che gli incarichi di EQ, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL;



Visto, altresì, l'art. 19 del CCNL medesimo che stabilisce che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL;

Visti:

- l'art. 109, comma 1, del TUEL che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2, il quale prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato, dal Sindaco, ai responsabili degli uffici o del servizio;

Considerato che il Dipartimento per gli Affari interne territoriale del Ministero dell'interno con nota circolare n. 2 del 26/05/2014 (prot. 0008126 del 26/05/20214) ha informato le amministrazioni pubbliche che il Consiglio di Stato sez. 1 nell'Adunanza di sezione del 11 dicembre 2013 si è espresso positivamente in relazione alla conferibilità degli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti di altra amministrazione utilizzati ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 331/2004;

Considerato che con il parere n.3764/2013 il Consiglio di Stato, in ordine all'applicabilità all'istituto di interesse (art.1co.557 L.n.311/2014) dell'art.4, co.2bis, CCNL14.09.2000, si è espresso in termini favorevoli al riconoscimento della P.O. anche in presenza di orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (nella fattispecie, 12 ore settimanali), nel rispetto delle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, che fanno sì che l'utilizzazione presso altri enti locali sia consentita per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali (art.4, co.8 CCNL del 14.09.2000), nonché del rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a garanzia del lavoratore;

Visto che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs.267/00, fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lett.d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili delle Aree in cui è ripartita l'Organizzazione dell'ente, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Preso atto che, con parere CFL156 del 27.04.2022, l'Aran ritiene che il personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557, L.311/2004, già titolare di posizioni organizzativa nell'ente originario, la sua retribuzione di posizione complessiva può superare il limite dei 16.000,00 lordi annui (oggi 18.000,00), considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa) e che, le amministrazioni di ridotte dimensioni debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi;

Ritenuto di poter conferire contestualmente, ai sensi degli artt.50 e 109 del D.Lgs.267/00, dell'art.15 del CCL 21.05.2018 e dell'art.16 del CCL 16.11.2022, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa (incarico di Elevata Qualificazione - E.Q.), dell'Area Amministrativa, I Settore, al dipendente dr. Rosario La Rovere, in possesso dei requisiti e in servizio presso questo Ente ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, salvo proroga;

Considerato che il dr. Rosario La Rovere ha già ricoperto presso questo ente il ruolo di che trattasi e che lo stesso è in possesso di un curriculum studiorum e professionale di alta specializzazione nelle materie di gestione amministrativa/sociale degli enti locali;

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Visto il D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii. relativamente agli adempimenti degli obblighi in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

Preso atto che l'incaricato, prima di assumere l'incarico, dovrà rendere apposita dichiarazione ex art.20 del D.Lgs n.39/2013 e s.m.i. circa l'insussistenza di alcuna condizione di incompatibilità, ovvero cause ostative all'assunzione dell'incarico previste dal predetto atto;

Visti gli artt.13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali;

Visti gli artt.13 e seguenti del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali;



Viste:

- la Deliberazione n.12 del 29.12.2021 del Consiglio Comunale con oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000)”;
- la Deliberazione n.13 del 29.12.2021 del Consiglio Comunale con oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
- la Deliberazione n.14 del 29.12.2021 del Consiglio Comunale con oggetto “Approvazione Consuntivo esercizio finanziario 2020”;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000, e segnatamente il combinato disposto degli art.107 e 109, co.2;
- la L.142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R.48/1991 e s.m.i.;
- le LL.RR. n.23/1998 e n.30/2000;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
- la L.311/2004, in particolare l'art.1, co.557;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali;
- i Regolamenti Comunali;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di approvare l'utilizzo, ai sensi dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, del dr. Rosario La Rovere, nato a Ribera il 23/10/1971, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D4 (Area Funzionario), in servizio presso il Comune di Sciacca, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 12 ore settimanali dal 01.01.2023 al 31.12.2023, eventualmente prorogabili;
2. che la relativa spesa, necessaria per assicurare la continuità gestionale dell'ente, trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29.12.2022, nei seguenti capitoli:
 - a. 102100 denominato “Segreteria generale stipendi del personale”;
 - b. 102230 denominato “IRAP su retribuzione personale segreteria generale”;
 - c. 102200 denominato “Oneri previdenziali ed assistenziali su retribuzione”;
3. di prendere atto che, in relazione al contenimento delle spese per il lavoro flessibile, è stato verificato il rispetto dei limiti previsti dall'art.9, co.28, D.L. 78/2010;
4. di attribuire contestualmente, al dr. Rosario La Rovere, ai sensi dell'art. 16, del CCNL 16.11.2022, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) dell'Area Amministrativa, Settore I, con le correlate competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, salvo proroga, denominata Posizione Organizzativa fino al 31.03.2023;
5. di attribuire, al Responsabile sopra individuato, tutte funzioni spettanti per legge ai Responsabili di P.O., in particolare quelle di cui all'art. 51 della legge 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. h) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, quelle previste dall'art. 107, commi 2 e 3, e 109 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dal Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
6. di attribuire al dipendente incaricato **dal 01.01.2023 al 31.03.2023** la retribuzione di posizione nella misura stabilita dall' art. 15, comma 2, pari ad € 16.000,00 annue per tredici mensilità da riparametrare in ragione dell'orario di lavoro previsto in convenzione, tenuto conto della complessità dei procedimenti e della rilevanza delle responsabilità amministrative e della gestione del settore amministrativo nonché attribuendo alla stessa una maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% come previsto dall'art. 17 comma 6 del CCNL 21.05.2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione in convezione;



7. di attribuire, dal al dipendente incaricato **dal 31.03.2023 al 31.12.2023** la retribuzione di posizione nella misura stabilita dall' art. 17, comma 2, pari ad € 18.000,00 annue per tredici mensilità da riparametrare in ragione dell'orario di lavoro previsto, tenuto conto della complessità dei procedimenti e della rilevanza delle responsabilità amministrative e della gestione del settore amministrativo nonché attribuendo alla stessa una maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% come previsto dall'art. 23 comma 5 del CCNL 16.11.2022, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione in convezione;
8. di attribuire all'incarico la retribuzione di risultato della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, che sarà determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 e dell'articolo 17, comma 4, del CCNL 16.11.2022;
9. di dare atto che l'incarico ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dai CCNL vigenti;
10. di disporre la trasmissione della presente agli uffici competenti demandando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente e dare mandato alla Ragioneria di adottare i provvedimenti consequenziali;
11. di pubblicare l'adottanda deliberazione ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. nelle sezioni di Amministrazione Trasparente inerenti i "Provvedimenti" e l' "Organizzazione" oltre che all'albo on line e sul sito nella sezione atti pubblici, a pena di nullità, entro 7 gg. ai sensi dell'art.32, co.1, L.69/09, dell'art.18, co.1, L.R. 22/08, come sostituito dall'art.6, co.1, L.R. 11/15 e modificato dagli artt.12 e 13 della L.R. 13/2022.


Il Sindaco
[Handwritten Signature]





COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE I°

OGGETTO: Utilizzo dell'atto di lavoro del dipendente Dr. Rosario La Rovere, in servizio presso il Comune di Sciacca, ex art.1, comma 557, Legge 311/2004 e contestuale attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) ex art.16, del CCNL 16.11.20227, quale Responsabile II Settore. Periodo 01.01.2023 – 31.12.2023

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della Legge 142/90 e dell'art.1, comma 1, della L.R. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 si esprime:

Parere Favorevole

Parere Contrario

Addi 30/11/2022

Il Responsabile della P.O. Settore I
Dot. Rosario La Rovere






COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Settore II- UFFICIO RAGIONERIA E POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente Dr. Rosario La Rovere, in servizio presso il Comune di Sciacca, ex art.1, comma 557, Legge 311/2004 e contestuale attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) ex art.16, del CCNL 16.11.20227, quale Responsabile II Settore. Periodo 01.01.2023 – 31.12.2023

In ordine alla regolarità contabile della proposta che prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della Legge 142/90 e dell'art.1, comma 1, lett. (i) della legge L.R. n. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 si esprime:

- Parere Favorevole**
 Parere Contrario

Addì 30/11/2022


Il Responsabile della P.O. Finanziaria




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 22/2008 e s.m.i., come sostituito dall'art.6, co.1, L.R. 11/15 e modificato dagli artt.12 e 13 della L.R. 13/2022, viene pubblicato ai fini della pubblicità notizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Addì, _____

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Estremi della pubblicazione

Albo on line

Cron. N. _____

Data _____

Sezione "Pubblicazione per estratto"

Data _____

